



Regolamento per il commercio su aree pubbliche

INDICE

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 – Premessa

Art. 1bis – Rappresentanti del mercato

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri Generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Vendita di particolari merci

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

Art. 8 - La Segnalazione Certificata di Inizio di Attività per la forma itinerante

Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

Art. 10 - Documento unico di regolarità contributiva

Art. 11 - Operazioni di spunta

Art. 12 - Orario di esercizio dell'attività

Capo 3° - Durata delle concessioni

Art. 13 - Durata delle concessioni

Art. 14 - Abrogato

Art. 15 - Abrogato

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

Art. 16 - Bando di miglioria

Art. 17 - Abrogato

Art. 18 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 19 - Formazione delle graduatorie

- Art. 20** - Produttori agricoli
- Art. 21** - Affidamento a privati
- Art. 22** - Modifiche al settore merceologico
- Art. 23** – Subingresso
- Art. 24** – Cessazione
- Art. 25** - Le aree dedicate al commercio
- Art. 26** - Utilizzo del suolo pubblico
- Art. 27** - Utilizzo delle tende solari
- Art. 28** - Utilizzo dei veicoli definiti “camion negozio”
- Art. 29** - La forma itinerante
- Art. 30** - I mercati
- Art. 31** - Le fiere
- Art. 32** - Le fiere promozionali
- Art. 33** - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario
- Art. 34** - Revoca della concessione di posteggio.
- Art. 35** - Sospensione dell'attività
- Art. 36** - Sospensione del titolo abilitativo
- Art. 37** - Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere.
- Art. 38** - Sanzioni
- Art. 39** - Disposizioni finali

Capo 1° - Disposizioni generali

Art. 1 – PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche in virtù della delega conferita ai comuni dall'articolo 6 della legge regionale della Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 "Codice del Commercio" e successive integrazioni e modifiche, di seguito denominata Legge Regionale, alla quale si rimanda per ogni altro aspetto.

2. Il Piano Comunale per l'Esercizio del Commercio su Area Pubblica (di seguito "Piano delle Aree"), previsto dall'articolo 43 della Legge Regionale, forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nonché i rappresentanti del mercato di cui all'articolo 1 bis.

4. L'articolato del regolamento ha validità almeno triennale e può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo. Le modifiche e/o aggiornamenti del Piano Comunale delle Aree sono effettuate tramite Deliberazione di Giunta Comunale e recepite nel presente regolamento nel primo Consiglio Comunale utile.

5. Abrogato

6. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.

Art. 1 bis – RAPPRESENTANTI DEL MERCATO

1. Al fine di favorire la partecipazione e la rappresentanza dei mercati presenti sul territorio comunale, i titolari di posteggio individuano, in piena autonomia, i rappresentanti dei mercati presenti sul territorio comunale, nel numero di almeno 1 rappresentante ogni 15 posteggi, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni settore

merceologico, compresi i produttori agricoli, presente nel mercato. Si individuano i rappresentanti del mercato per ciascuna area mercatale prevista nel Piano delle Aree.

2. I rappresentanti di cui al comma 1 partecipano alla concertazione di cui all'art. 1 comma 3.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della Legge della Regione Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 e successive modificazioni; persegue le seguenti finalità:

- a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica;
- b) lo svolgimento dell'attività commerciale;
- c) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- d) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- h) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

- a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) valorizzare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- d) disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento;
- e) sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente Regolamento.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **Legge Regionale**, la Legge della Regione Toscana 23 Novembre 2018 n° 62 e successive modificazioni;
- b) per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità,

composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;

e) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;

f) per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

g) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

h) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive alle quali partecipano gli operatori su area pubblica e possono partecipare tutti coloro che sono iscritti nel registro delle imprese;

i) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva;

j) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal comune, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

k) per **spuntista**, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno con il titolo abilitativo esibito, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato;

l) per **presenze** in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato e abbia svolto l'attività commerciale;

m) per **miglioria**, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione;

n) Abrogato;

o) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto formale rilasciato dal Comune nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata;

p) per **abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante**, la SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività), ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale o l'autorizzazione rilasciata dai comuni delle altre regioni ai sensi dell'art. 28 c. 1 lettera b) del D. Lgs 114/98, che abilita il soggetto ad esercitare l'attività esclusivamente in forma itinerante su tutto il territorio nazionale;

q) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile;

r) per **settore merceologico**, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori "alimentare" e/o "non alimentare";

s) per **operatore su area pubblica**, l'impresa individuale o società di persone o capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni

Italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea;

t) per **produttore agricolo**, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228 che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti;

u) per **DURC**, il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserito nella legge Regionale;

v) per **rappresentanti del mercato**, i rappresentanti dei titolari di posteggio di cui all'art. 1 bis.

Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento definite posteggi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera f) del presente Regolamento.

2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione rilasciata dal comune titolare dell'area data in concessione.

3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di SCIA di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi Comune nel quale si sia inteso avviare l'attività. È consentito altresì ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla Legge Regionale.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:

a) posteggi isolati o fuori mercato;

b) mercati;

c) fiere;

d) fiere promozionali;

e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario;

5. Copia dell'autorizzazione o della SCIA devono essere esibite ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.

6. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, il consumo immediato dei prodotti purché in assenza del servizio assistito di somministrazione. Una eventuale somministrazione assistita è consentita solo se specificatamente indicato nella relativa autorizzazione unica e solo nell'area data in concessione.

7. L'autorizzazione o la SCIA relativa all'esercizio del commercio del settore merceologico alimentare consente anche, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita sia la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali e professionali necessari.

8. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Capo 2° - Esercizio dell'attività

Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esercizio dell'attività di commercio, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 150,00 (Euro centocinquanta) ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n. 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale.

2. L'esposizione delle merci usate deve essere adeguatamente pubblicizzata come tale dall'esercente, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli e non dovrà in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale sulla vera natura della merce.

3. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con

Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773.

4. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.

5. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

6. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

Art. 7 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio dell'apposito atto unico comprendente autorizzazione all'esercizio dell'attività e contestuale concessione di posteggio.

2. L'autorizzazione è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale o altri organismi collettivi compatibili con l'attività commerciale, che risultino in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.

4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo, nel rispetto del

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa. L'atto unico di cui al comma 1 assegna uno specifico posteggio, di cui sono dettagliate, nel presente regolamento, le dimensioni, le caratteristiche e l'ubicazione.

5. Abrogato

6. E' fatto divieto al concessionario del posteggio di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nel Piano delle Aree e nell'autorizzazione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto alla verifica del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla lettera (u) dell'articolo 4 comma 1 secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

8. L'autorizzazione, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

9. Abrogato

ART. 8 - LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITÀ' PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al comune in cui ha sede l'attività. È consentito altresì ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla Legge Regionale.

2. La SCIA, da esibirsi agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle

fieri e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. La segnalazione è presentata in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 38 c. 1 della Legge Regionale, in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici alimentare e non alimentare, da persone fisiche, società di persone o di capitale o altri organismi collettivi compatibili con l'attività commerciale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010. Nel caso di settore alimentare deve essere dichiarato anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero persona da loro preposta all'esercizio dell'attività.

4. Abrogato

5. Abrogato

6. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplina la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie. Data la natura temporanea e per differenziarsi dall'attività svolta su posteggio, la sosta non può superare le 3 ore, la merce non deve essere collocata a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto. L'esercizio dell'attività svolta in difformità a quanto indicato sopra sarà considerata al pari di attività su posteggio svolta in assenza di autorizzazione unica e conseguentemente sanzionata.

ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 42 della Legge Regionale.

2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di

rapporto.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6 il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

ART. 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio isolato nel mercato, fiera, fiera promozionale o manifestazione commerciale a carattere straordinario è sottoposto alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, esclusivamente in forma telematica e in tempo reale, salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e secondo i requisiti e le modalità stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva "DURC"). Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica di regolarità contributiva decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi.

2. Tale regolarità deve essere garantita anche per la partecipazione alle operazioni di spunta ed in tutte le tipologie di manifestazioni previste dall'articolo 5 comma 4 del

presente regolamento che si svolgono su area pubblica.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Gli operatori in forma itinerante devono esibire in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza la dichiarazione autocertificativa della regolarità contributiva.

6. Abrogato

7. I produttori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che effettuano, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228, la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti non sono tenuti, ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera c), della Legge Regionale, al rispetto delle disposizioni contenute nella legge stessa salvo che per quanto attiene alle disposizioni relative alla concessione dei posteggi. Ne consegue che tali soggetti, o i loro sostituti, che effettuano la vendita nei posteggi dati loro in concessione o che partecipano alle operazioni di spunta allo scopo di poter utilizzare uno dei posteggi loro riservati, dovranno rispettare le previsioni contenute nel Capo V della legge regionale.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche ai produttori agricoli che provengono da altre regioni Italiane.

9. Sono comunque applicabili le disposizioni relative alla verifica del possesso della regolarità contributiva nei casi di assegnazione della concessione di suolo pubblico a mezzo bando o per la partecipazione alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

10. Abrogato

11. Abrogato

12. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 44 della Legge Regionale, nel caso in cui la regolarità contributiva, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisca un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

13. La mancanza della regolarità contributiva comporterà la revoca del titolo abilitativo rilasciato o del quale si aveva diritto al rilascio e l'impossibilità a partecipare alle operazioni di spunta.

ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati, i posteggi temporaneamente non occupati, non ancora dati in concessione o per i quali il titolare non si sia presentato entro l'orario di inizio di vendita indicato nel Piano delle Aree, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati. Prima di procedere alle operazioni di spunta, eventuali posteggi liberi verranno assegnati ai concessionari il cui posteggio risulti temporaneamente non fruibile per motivi non dipendenti dalla sua volontà. L'operatore del mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nel mercato nel quale è titolare di posteggio.

2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.

3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori comunitari in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana, assegnando il posteggio sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria, ai sensi dell'art. 37 comma 7 della Legge Regionale. In caso di parità sarà data la precedenza a coloro che vantino la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire copia dell'autorizzazione o della SCIA, la documentazione attestante la propria posizione relativa alla regolarità contributiva indicata dal precedente articolo 10, se collaboratori o dipendenti la certificazione prevista dall'articolo 9.

5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare

per quale dei due intenda partecipare all'operazione.

6. L'incaricato di svolgere le operazioni di spunta provvederà ad aggiornare le graduatorie.

7. Abrogato

8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti. In tale caso, non è comunque ammesso il cumulo delle presenze. Allo stesso soggetto verrà assegnata una sola presenza per quella giornata.

9. I soggetti diversamente abili di cui all'articolo 41 lettera a) della legge regionale, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni potranno richiedere di partecipare alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico. In tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione, ottenendo il posteggio ed esercitando l'attività; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare l'attività abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato senza un giustificato motivo il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

11. Abrogato

12. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza annuale e per un periodo di almeno 15 giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

13. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo

consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

14. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella concessione ovvero specificato nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.

15. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

ART. 12 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Gli orari di esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006.

2. Gli orari di esercizio dell'attività mediante posteggio sono stabiliti dal Piano delle Aree.

3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

6. Abrogato.

Capo 3° - Durata delle concessioni

ART. 13 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 2 della Legge Regionale, le concessioni di posteggi hanno

durata di 12 anni, e sono tacitamente rinnovate alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulti iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Per le concessioni di suolo pubblico nelle fiere, si applica quanto previsto dalla Legge Regionale.

Art. 14 - Abrogato

Art. 15 - Abrogato

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

ART. 16 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 18, il comune può provvedere ad espletare il bando di miglìoria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera m) del presente regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico e categoria, soggetti diversamente abili o produttori agricoli o, se previsto, imprenditoria giovanile. Il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 18 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata

anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.

6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

7. L'eventuale bando di miglioria, è preceduto dalla concertazione di cui all'art. 1 c. 3.

ART. 17 – Abrogato

ART. 18 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rilascio di autorizzazione unica con contestuale concessione di posteggio in caso di:

- istituzione di una nuova area mercatale o di nuovo posteggio fuori mercato;
- incremento di posteggi in una area mercatale esistente;
- riassegnazione di posteggi liberi nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi fuori mercato;
- posteggi nelle fiere promozionali;

è effettuato attraverso apposito bando che pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro i termini previsti dall'articolo 37 della Legge Regionale.

2. Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, i requisiti per la partecipazione, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.

3. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.

4. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la

pubblicazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.

5. I partecipanti al bando risultati idonei in graduatoria potranno scegliere, tra i posteggi disponibili il posteggio di loro gradimento, sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, risultante dall'espletamento del bando.

6. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di possedere, quale titolare o proprietario, di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 (cento) posteggi; tale limite viene elevato a 3 (tre) per i mercati che hanno una consistenza superiore, come previsto dall'articolo 35 della Legge Regionale.

7. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 4 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere.

8. Abrogato.

9. Abrogato.

10. Con le modalità di cui all'art. 1 comma 4, l'Amministrazione può prevedere modifiche al Piano delle Aree, anche introducendone di nuove, per sperimentazioni di nuove aree o diverse attività di cui al presente regolamento. Ciò avviene, previa concertazione di cui all'art. 1 comma 3, anche sulla base della reale situazione mercatale, di specifiche richieste o di altre esigenze intervenute, prevedendo, eventualmente, anche un congruo periodo di sperimentazione.

ART. 19 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. L'autorizzazione unica in mercati, fiere o posteggi fuori mercato esistenti, è rilasciata tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, assegnando n. 1 punto per ogni presenza, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree

pubbliche. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse come previsto dall'art. 37 comma 9 della Legge Regionale. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

2. L'autorizzazione unica in mercati, fiere o posteggi fuori mercato di nuova istituzione, è rilasciata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. In caso di parità si procederà per sorteggio. Il Bando di cui all'art. 18 specifica se siano previsti dei punteggi aggiuntivi e per quali categorie.

3. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:

a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della L.R. 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime;

c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione.

4. Il bando di cui all'art. 18 determina gli specifici punteggi da assegnare per le varie categorie.

5. Le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

6. Ai fini del rilascio di autorizzazioni relative a posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 3, da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a

rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree. Tali parametri saranno indicati nel bando pubblico di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

11. Abrogato

12. Abrogato

13. Abrogato

14. Abrogato

15. Abrogato

ART. 20 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228. Potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio e su qualsiasi area privata della quale possano dimostrare formalmente la disponibilità.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente Regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.

3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.Lgs 228/2001, nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività e in quelli eventualmente rimasti liberi la cui assegnazione avverrà ai sensi dell'art. 11 comma 15.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.Lgs 228/2001 al Comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio della concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 18 e 19. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale mediante l'uso di posteggio o di partecipazione alle operazioni di spunta si applicano ai produttori agricoli le disposizioni previste in materia di DURC di cui al capo V della Legge Regionale e dell'articolo 10 del presente Regolamento e quelle in materia di sostituzione del titolare ai sensi dell'articolo 42 della Legge Regionale e 9 del presente Regolamento.

6. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.

7. La vendita in locali chiusi, anche se facenti parte dell'azienda agricola stessa è consentita previa comunicazione al comune competente per territorio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 228/2001.

ART. 21 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il Comune, pur mantenendo le funzioni istituzionalmente riservategli, può affidare, secondo le procedure previste per Legge, a soggetti diversi la gestione del mercato, della fiera, della fiera promozionale, posteggi isolati sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.

2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:

- a) ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio;

- b) registrazione delle assenze dei concessionari;
- c) ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta;
- d) verifica della regolarità delle documentazioni previste dal Regolamento;
- e) assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati;
- f) aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico coerentemente con quanto disciplinato dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

ART. 22 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e, se necessari, professionali.

2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici possono segnalare al Comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento dei requisiti previsti.

3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al Comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.

4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente, alla perdita di uno dei requisiti previsti per tale posteggio, risulterà decaduto.

5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si

avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

ART. 23 – SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

3. Il subentrante dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività produttive, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla stipula del contratto e comunque prima di avviare l'attività, la relativa Comunicazione di Subingresso indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.Lgs 59/2010. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

5. Entrambi i soggetti interessati, cedente e subentrante, dovranno garantire la propria regolarità contributiva ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

6. Abrogato

7. Nell'ipotesi che dovesse risultare la mancanza della regolarità contributiva di uno dei due interessati alla cessione o gestione dell'azienda, l'autorizzazione e la concessione di posteggio sono sospese fino alla regolarizzazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni. La mancata regolarizzazione entro tale termine comporta la revoca dell'autorizzazione e conseguente decadenza della concessione previa

comunicazione di avvio del procedimento.

8. Il subingresso in una autorizzazione o SCIA riservato ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale è possibile solo a favore di altro soggetto con i medesimi requisiti.

9. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività presentino la SCIA, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.

10. Nei casi di cui al comma precedente, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 D. Lgs 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.

11. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

12. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

ART. 24 – CESSAZIONE

1. La cessazione definitiva dell'attività commerciale su area pubblica è sottoposta a comunicazione al Comune da effettuarsi entro i 60 (sessanta) giorni successivi rispetto al verificarsi dell'evento.

2. Non costituisce cessazione dell'attività la cessione in gestione dell'azienda, sempre che il cedente mantenga l'iscrizione al registro delle imprese anche se inattiva.

Capo 5° - I luoghi del commercio

ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le fiere promozionali, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Tali luoghi, ad esclusione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sono rappresentati nel Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. Le modifiche al Piano si effettuano secondo quanto disciplinato all'art. 1 c. 4.
3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 il Piano indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento.
4. In occasione di eventi di particolare interesse, previa concertazione di cui all'art. 1 c. 3, è possibile prevedere una disposizione alternativa del mercato, approvata nell'ambito del Piano di cui al presente articolo. In tale fattispecie, i posteggi sono assegnati una sola volta con la procedura di cui all'art. 18 c. 5.
5. Nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada in particolari festività, previa concertazione e compatibilmente con le esigenze logistiche legate all'organizzazione del mercato, l'Amministrazione può disporre uno spostamento occasionale della data di svolgimento. La stessa procedura viene adottata nel caso di istituzione di edizioni aggiuntive.
6. In caso di piena o parziale incompatibilità del mercato con iniziative o eventi di interesse generale che si svolgono nell'area mercatale, l'Amministrazione può disporre una parziale rimodulazione del mercato, previa concertazione.
7. L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di annullare o rinviare le iniziative programmate e autorizzate in caso di eventi climatici avversi straordinari o di ordinanze di Protezione Civile.

ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto e conferirlo secondo le modalità previste dal Comune.

2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.

3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o sporcizia al suolo stradale.

4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta) cm su ognuno dei due fianchi.

2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno

del perimetro del posteggio.

ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI “CAMION NEGOZIO”

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetica per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato nei commi successivi.

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli altri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.

3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

- a) dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;
- b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
- c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996).

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.

5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.

6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.

7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.

8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.

9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a kg 75 (settantacinque), non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo e del presente Regolamento.

2. Abrogato

3. L'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta del veicolo utilizzato siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite alle limitazioni; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada. E in ogni caso vietato il prolungamento della sosta oltre 3 (tre) ore così come il posizionamento di merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote.

5. Il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice, la suddetta misura può

essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 30 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione di cui all'art. 1 comma 3 e approvazione da parte del Consiglio comunale.

7. Nell'ipotesi che l'amministrazione comunale provveda ad aumentare il numero dei posteggi di un mercato, dopo aver provveduto a garantire la presenza della concessione del posteggio per il produttore agricolo e per il soggetto diversamente abile, potrà riservare almeno un posteggio all'imprenditoria giovanile, intendendo per essa coloro che risulteranno di età compresa fra i 18 e i 35 anni, o comunque come indicato nella specifica normativa; in tale ipotesi la cessione dell'azienda potrà avvenire solo a soggetti aventi i medesimi requisiti.

8. Abrogato

ART. 31 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che,

facenti parte integrante del presente Regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal Comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento.

3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione di cui all'art. 1 comma 3, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.

4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione di cui all'art. 1 comma 3.

5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di soggetti diversamente abili, i produttori agricoli e imprenditoria giovanile, se previsto.

6. Abrogato

7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera n), l'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

8. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 34 commi 8 e 9 della legge.

ART. 32 – LE FIERE PROMOZIONALI

1. Le fiere promozionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera h) del presente Regolamento

sono indicate nel piano delle aree di cui alla parte seconda; alle fiere promozionali partecipano i commercianti su area pubblica e possono partecipare anche i soggetti iscritti al registro delle imprese, nei limiti dei posteggi loro riservati.

2. Nel piano vengono indicate le date di svolgimento, la consistenza della fiera in termini di numero di posteggi, dimensioni, destinazione merceologica e riserva di posteggi a determinate categorie comprese quelle iscritte a qualsiasi titolo al registro delle imprese che possono partecipare.

3. Al fine di consentire la partecipazione alle fiere promozionali il Comune rilascia la concessione di suolo pubblico che ha una durata pari a 12 (dodici) anni, rilasciate secondo quanto previsto dalla Legge Regionale e dal presente Regolamento.

4. Abrogato

5. Ai fini del rilascio della concessione di suolo pubblico per gli interessati dovrà risultare la regolarità contributiva ai sensi del capo V della Legge Regionale da verificare secondo le previsioni di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

6. Abrogato

7. Abrogato

8. Al termine di ogni edizione l'ufficio incaricato dello svolgimento delle operazioni di spunta provvederà a rendere pubblica la graduatoria aggiornata delle presenze degli operatori concessionari e degli spuntisti, esponendola all'albo pretorio.

9. Nell'ipotesi che la fiera abbia una durata pari o superiore a 2 (due) giorni, la presenza alla fiera verrà riconosciuta secondo le previsioni dell'articolo 37 della legge.

ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente Regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di Partita IVA e che risultino in possesso della regolarità contributiva di cui al capo V della Legge Regionale, secondo le procedure e verifiche di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su

istanza delle associazioni, enti o soggetti diversi, al fine di favorire l'integrazione di cittadini stranieri, di promuovere particolari zone del territorio e specializzazioni merceologiche, alla conoscenza produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di Partita IVA ed anche coloro nei confronti dei quali non siano applicabili le disposizioni della legge regionale 28/2005.

4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono organizzate dal Comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni. Il Comune redige, di norma entro il mese di Dicembre dell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che intende svolgere o far svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza, e sempre che non vi sia sovrapposizione con altra manifestazione, il Comune potrà a suo insindacabile giudizio, inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della manifestazione, qualora sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 60 (sessanta) giorni prima del suo inizio.

5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un protocollo predisposto dall'amministrazione comunale.

6. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.

7. Nell'ipotesi che le richieste di svolgimento delle manifestazioni si sovrappongano come date o come tipologia o che siano troppo ravvicinate o similari, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di scegliere quale manifestazione consentire sulla base del maggior numero di manifestazioni pregresse organizzate dal richiedente o della migliore qualità e riuscita delle manifestazioni stesse

ART. 34 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato, per la fiera o posteggio isolato decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12 della Legge Regionale;

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione oppure entro centottanta giorni dal ricevimento della SCIA;

c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria;

c-bis) qualora il titolare non risulti iscritto nel registro delle imprese, quale impresa attiva per l'attività per l'esercizio della quale è stata rilasciata l'autorizzazione unica, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

d) qualora vi siano violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione; e) decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva non sia intervenuta la regolarizzazione.

d-bis) decorsi centottanta giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso.

2. La decadenza del titolo abilitativo nella fiera viene dichiarata qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 35 comma 2 del presente Regolamento.

3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.

4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione,

decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificata resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 35 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. L'attività di commercio su area pubblica può essere sospesa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, anche se ottenuti in forma discontinua, all'interno di ciascun anno solare. Rientra nel computo del presente comma sia la sospensione volontaria che quella dovuta per malattia.

2. Ai sensi dell'articolo 87 non concorrono a formare il periodo massimo previsto dal comma 1 le sospensioni dell'attività delle imprese individuali a causa di:

- a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione. In questo caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
- c) assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del d.l. 151/2001 comunicata al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

3. La mancata consegna della certificazione al Comune entro il termine previsto dalle precedenti lettere a) e b) non consente di poter giustificare alcun giorno di assenza. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

ART. 36 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 116 comma 5 della Legge Regionale in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, per un periodo compreso fra un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 20 (venti) giorni. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di

trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

- a) l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso purché superiore al 50% di quello dato in concessione;
- b) I mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente Regolamento;
- c) l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente Regolamento;
- d) il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.

3. In vigenza delle disposizioni contenute nel capo V della Legge Regionale in materia di documentazione di regolarità contributiva, oltre all'applicazione della sanzioni specifica prevista dall'articolo 104 comma 3 della legge regionale, si procede alla sospensione dell'autorizzazione o della SCIA per il commercio itinerante nei modi e nelle forme previste dall'articolo 40 quinquies. Il periodo di sospensione disposto ai sensi del presente comma non concorre al computo totale della sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 108 della legge regionale e 35 del presente Regolamento.

4. Abrogato

5. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri Comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate, il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo Comune.

Art. 37 - ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.

2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale per periodi non superiori a un anno, eventualmente rinnovabili.

4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area, la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 16 del presente Regolamento.

5. Abrogato

6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente Regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale.

7. Abrogato

ART. 38 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, in particolare quelle stabilite dall'art 116 della legge regionale, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 s. m. i.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, sanzioni amministrative diverse da quelle indicate al comma 1.

1.

ART. 39 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano tutti i regolamenti, delibere, disposizioni, circolari e comunque ogni altro provvedimento precedentemente emanato

relativamente al commercio su aree pubbliche.